



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 113
“Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori
agricoli”**

Maggio 2008

INDICE

- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari
- Articolo 4 - Modalità per la presentazione delle domande
- Articolo 5 - Termini per la presentazione delle domande
- Articolo 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 7 - Agevolazioni previste
- Articolo 8 - Documentazione
- Articolo 9 - Limitazioni e vincoli
- Articolo 10 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione
delle graduatorie
- Articolo 11 - Programmazione finanziaria
- Articolo 12 - Modalità di erogazione del sostegno
- Articolo 13 - Controlli, riduzioni e Sanzioni
- Articolo 14 - Procedure di attuazione
- Articolo 15 - Disposizioni generali

REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
attuativo REG. (CE) n. 1698/05**

BANDO PUBBLICO

Misura 113

“Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli”

ARTICOLO 1

Obiettivi e finalità

La misura prevede l'erogazione di un sostegno agli agricoltori e ai lavoratori agricoli che decidono di abbandonare la loro attività agricola, pur non avendo ancora raggiunto l'età pensionabile, e di cederla ad altri agricoltori.

La misura si pone i seguenti obiettivi operativi:

- Garantire un reddito agli imprenditori agricoli che decidono di cessare l'attività agricola;
- Favorire il ricambio generazionale promuovendo il subentro di nuovi giovani imprenditori in grado, se necessario, di migliorare la redditività delle aziende rimaste in esercizio;
- Garantire un reddito ai lavoratori agricoli che decidono di cessare l'attività
- Favorire l'adeguamento strutturale delle aziende agricole, anche attraverso l'ampliamento di aziende esistenti.

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si attua su tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari

- Imprenditori Agricoli Professionali ai sensi del Decreto Legislativo n. 99/2004 e successive modifiche
- Lavoratori agricoli (salariati o coadiuvanti familiari) in connessione con una azienda il cui conduttore accede al regime di aiuti di cui alla misura 113.

Possono beneficiari degli aiuti i suddetti soggetti che al momento della presentazione della domanda di concessione del premio o della domanda di pre-adesione inoltrata ai sensi della DGR n. 662/2007, corrispondevano ai requisiti di cui al successivo art. 6.

ARTICOLO 4:

Modalità per la presentazione delle domande:

In considerazione della specificità della misura 113 sono previste due tipologie di domanda:

1. Domanda iniziale di adesione

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 8.

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione richiesta dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica presso le sedi Regionali incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, come individuate nell'art. 5 delle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio", al quale si rinvia per le ulteriori modalità di presentazione.

Nel caso in cui la misura sia inserita nel "Pacchetto giovani", come previsto nelle disposizioni attuative della misura 112, dovrà essere presentata una sola domanda di aiuto, comprensiva dell'insieme delle operazioni attivate nell'ambito dello stesso pacchetto..

2. Domanda di rinnovo annuale successiva al primo anno

Per gli anni successivi al primo, il beneficiario che ha avuto accordato il sostegno, deve presentare la domanda di pagamento attraverso il portale nei termini indicati nell'atto di liquidazione afferente la prima annualità.

La domanda di pagamento, si identifica in una delle seguenti tipologie:

- a)** senza richiesta di variazione (conferme);
- b)** con richiesta di variazione (aggiornamenti), dovuta esclusivamente alla modifica del regime pensionistico del cedente o qualsiasi altra modifica.

ARTICOLO 5

Termini per la presentazione delle domande

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando, terminerà il **10 ottobre 2008**.

I potenziali soggetti beneficiari che hanno aderito alla procedura di cui alla DGR 662/2007 presentando “domanda di pre-adesione”, potranno usufruire dei benefici solo nel caso in cui provvedano a presentare la domanda di aiuto in adesione al presente bando. La mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia alle opportunità offerte dalla preadesione.

ARTICOLO 6

Requisiti e condizioni di ammissibilità

1) L'imprenditore agricolo cedente deve:

- a) avere almeno 55 anni (50 anni per le donne) al momento della cessione dell'azienda, non essere in quiescenza, e comunque non deve trovarsi a più di 10 anni dall'età normale di pensionamento stabilita dalle norme vigenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- b) cessare ogni attività agricola a fini commerciali con la conseguente cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola (CCIAA, INPS, P. IVA in ragione dell'attività agricola esclusa la definizione delle partite commerciali in corso);
- c) aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione, essendo in regola con i versamenti contributivi INPS;
- d) essere in possesso di una posizione previdenziale in regola con i versamenti contributivi (DURC).

L'imprenditore agricolo cedente, il cui rilevatorio aderisce alla misura 112 “Insediamento giovani agricoltori”, può aver ceduto l'azienda antecedentemente alla data di presentazione della domanda, ma non prima del 06/08/2007, data di approvazione della D.G.R. n. 662/2007.

Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto venga estinto al momento della comunicazione di ammissione al sostegno e che sussistano i requisiti di cui al successivo punto 2) da parte del proprietario.

Inoltre l'azienda oggetto di cessazione deve giustificare un volume di lavoro almeno pari ad 1 Unità Lavorativa Uomo (ULU).

2) Il rilevatorio deve corrispondere ad una delle seguenti caratteristiche:

- a) essere in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità prescritti per l'accesso al regime di aiuto previsti dalla misura 112 “Insediamento giovani agricoltori” e subentrare al cedente insediandosi alle medesime condizioni;
- b) essere un imprenditore agricolo professionale (IAP) di età inferiore a 50 anni o una persona giuridica di diritto privato, e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola;
- c) essere un organismo il quale si impegna a cedere successivamente, i terreni a rilevatori che rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti punti a) o b).

In ogni caso il rilevatorio deve dimostrare, nel momento in cui subentra al cedente, che l'azienda oggetto di acquisizione giustifichi un volume di lavoro almeno pari ad 1 Unità Lavorativa Uomo (ULU). Inoltre il rilevatorio si impegna ad esercitare l'attività agricola nell'azienda così costituita per almeno 5 anni.

Il rilevatorio dovrà inoltre garantire l'applicazione dei contratti nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi a livello nazionale e dei contratti provinciali da questi derivati, a favore dell'eventuale proprio personale dipendente.

3) Il lavoratore agricolo deve:

- a) avere almeno 55 anni (50 anni per le donne), senza essere in quiescenza, o trovarsi a non più di 10 anni dall'età normale di pensionamento prevista dalle normative vigenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- b) aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- c) aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- d) essere iscritto a un regime di previdenza sociale ed essere in regola con i versamenti contributivi (DURC).

ARTICOLO 7 ***Agevolazioni previste***

La Misura prevede due forme di sostegno:

- sostegno annuo all'imprenditore agricolo per la cessione dell'azienda
 - fino a 18.000 euro/anno per cedente/azienda ceduta, per un massimo di dieci anni, fino al raggiungimento del settantesimo anno di età; l'importo può variare in funzione della dimensione economica.

Il sostegno per la cessione dell'azienda è composto da una quota fissa e da una quota variabile, come di seguito determinato. La quota variabile è correlata al Reddito Lordo Standard aziendale che si determina secondo quanto riportato nel Modello C (allegato) basato su dati INEA.

1. Quota fissa € 10.000,00

2. Quota variabile

Per la componente variabile del sostegno si fa riferimento al R.L.S. aziendale nella misura di € 200 ogni 1.000,00 € di R.L.S.

Il sostegno complessivo risulterà dalla sommatoria della Quota fissa € 10.000,00 e della Quota variabile, fino al raggiungimento della quota massima di € 18.000,00 annuo.

L'importo totale per cedente o per azienda ceduta, per l'intera durata dell'impegno, non può superare € 180.000,00;

- sostegno annuo al lavoratore agricolo per la cessazione dell'attività
 - 4.000 euro/anno per lavoratore, per un massimo di dieci anni, fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
 - 40.000 euro, importo totale per lavoratore per l'intera durata dell'impegno.

ARTICOLO 8

Documentazione

Domanda iniziale di adesione

La domanda iniziale deve essere presentata con le modalità previste all'art. 4 e nei termini indicati all'art. 5, allegando la seguente documentazione:

Cedente

Documentazione da allegare alla domanda di adesione

1. relazione tecnica dettagliata dell'ordinamento colturale, numero delle giornate od ore impiegate per la normale conduzione aziendale, consistenza zootecnica, ecc. ai fini anche della valutazione del Reddito Lordo Standard (R.L.S.)¹;
2. estratto conto previdenziale (INPS);
3. certificato attestante la regolare contribuzione previdenziale (DURC);
4. dichiarazione di impegno a comunicare alla Regione Lazio la data di quiescenza ai fini agricoli e l'importo netto e lordo annuo dell'eventuale pensione percepita;
5. nel caso in cui l'azienda ceduta sia a conduzione plurima, elenco e dati anagrafici dei soggetti che richiedono l'accesso agli aiuti in relazione a detta azienda e relative quote di partecipazione;
6. comunicazione dei dati anagrafici del rilevatario;
7. dichiarazione del cedente relativa alla volontà di cedere tutte le superfici costituenti l'azienda agricola;
il cedente proprietario dell'azienda, può comunque conservare la disponibilità del fabbricato in cui abitare ed esercitare attività agricole per solo autoconsumo (superficie massima pari al 10% della SAU aziendale ceduta ed in ogni caso fino ad un massimo di Ha 1), specificando i riferimenti catastali delle superfici agricole e del fabbricato che intende mantenere;
8. forma di cessione prescelta (vendita o affitto); per i beni cointestati dovranno essere allegate le dichiarazioni di assenso alla cessione da parte dei cointestatori che possono vantare diritti sui beni oggetto della transazione;
9. comunicazione dati anagrafici dei lavoratori agricoli in azienda che intendano fare domanda di prepensionamento;
10. autodeterminazione del punteggio e dichiarazione dei requisiti di priorità redatta sulla base dei criteri di selezione delle domande di cui al successivo art. 10 "Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie".

Rilevatorio agricolo

Documentazione da allegare relativa al rilevatorio

1. fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità/riconoscimento;
2. copia del certificato catastale o della visura catastale aggiornata, di eventuali terreni già in suo possesso, nel caso in cui questi ultimi rientrino nel programma di gestione dell'azienda;
3. dichiarazione del rilevatorio attestante la volontà di subentrare al cedente alle condizioni pattuite e la forma di passaggio prescelta;
4. dichiarazione con la quale si attesta di essere in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità previsti per l'accesso al regime di aiuto previsto dalla misura 112 "Insediamento giovani agricoltori" o certificato attestante la qualifica di IAP;

¹ Vedi modello C) allegato, basato su dati INEA

5. in caso di società elenco soci, dati anagrafici;
6. atto di impegno ad esercitare l'attività agricola nell'azienda così costituita per almeno 5 anni;

Lavoratore (salariato agricolo o coadiuvante familiare)

Documentazione da allegare alla domanda di adesione

1. dichiarazione attestante lo svolgimento di attività agricola come salariato o coadiuvante familiare negli ultimi 5 anni precedenti la presentazione della domanda;
2. dichiarazione attestante che l'attività agricola prestata nell'azienda del cedente negli ultimi quattro anni, è equivalente ad una attività di almeno due anni a tempo pieno;
3. estratto conto previdenziale (INPS).

Documentazione da allegare alla domanda di rinnovo annuale successiva al primo anno da parte del cedente

Nel caso in cui negli anni successivi al primo anno ricorrano variazioni di cui all'art. 4 punto 2 lettera b), è necessario allegare alla domanda di rinnovo la documentazione attestante la variazione.

Documentazione richiesta ad avvenuta ammissibilità e finanziabilità

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'Atto Dirigenziale di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle istanze, il beneficiario deve inviare, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

Cedente proprietario:

- documentazione attestante la cessazione del titolo di proprietà/possesso del terreno agricolo, con atto di vendita o contratto d'affitto.

Cedente affittuario:

- documentazione attestante la risoluzione del contratto d'affitto.

Per entrambi:

- documentazione attestante la cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola (CCIAA, INPS, P.IVA) in ragione dell'art. 6 "Requisiti e condizioni di ammissibilità" punto 1), lettera b).

Per il lavoratore:

- documentazione attestante la cancellazione al regime di previdenza sociale (INPS).

Il mancato rispetto dei 60 giorni utili per l'invio della documentazione richiesta ai fini della liquidazione del premio, determinerà la cancellazione del richiedente dalla graduatoria dando seguito allo scorrimento della stessa fino alla copertura finanziaria resasi disponibile. Per la verifica del rispetto di tale termine fa fede la data del timbro postale, o la data del timbro di accettazione in caso di presentazione a mano presso la Regione Lazio.

ARTICOLO 9

Limitazione e vincoli

- Il rilevatario è vincolato ad esercitare l'attività agricola nell'azienda così costituita per almeno 5 anni;
- in caso di cessioni di un'azienda condotta da parte di più cedenti, l'importo complessivo corrisposto non può essere superiore a quello previsto per un solo cedente;
- la cessione può avvenire successivamente alla presentazione della domanda all'aiuto eccetto per coloro che hanno presentato domanda di pre-adesione di cui alla D.G.R. 662/2007 e per coloro che si insediano come giovani agricoltori (misura 112) all'azienda del cedente;
- nelle more dell'individuazione di un Organismo rilevatario dei terreni resi disponibili dai prepensionamenti di cui al Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013, il rilevatario deve corrispondere a una delle rimanenti figure indicate all'art. 6 punto 2 del presente bando;
- non sono consentiti frazionamenti dell'azienda che viene ceduta. Tuttavia, salvo le condizioni previste dalla Misura 112, è consentito il frazionamento nel caso in cui le nuove unità aziendali abbiano dimensioni tali da giustificare ciascuna almeno 2 ULU;
- il sostegno è concedibile per non più di 10 anni e in ogni caso non oltre i 70 anni per il cedente e la normale età di pensionamento per il lavoratore agricolo;
- qualora al cedente sia corrisposta una pensione di anzianità, nelle annualità successive alla domanda iniziale, inferiore all'importo del sostegno spettante, il sostegno stesso al prepensionamento è versato a titolo integrativo fino alla concorrenza massima di quanto spettante, è cura del medesimo comunicare tempestivamente la decorrenza della pensione ed il relativo importo netto e lordo percepito pena la restituzione dell'intero ammontare del sostegno liquidato e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 delle *"Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio"*.

ARTICOLO 10

Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie

Per la misura sono individuati specifici criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Lazio, di cui si terrà conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

Sarà predisposta una unica graduatoria regionale sino alla concorrenza dello stanziamento previsto per l'attuazione del presente bando

Per la presente misura sono stabilite le seguenti priorità assolute, riportate di seguito in ordine decrescente di importanza:

1. Progettazione integrata aziendale (pacchetto giovani);
2. Aziende ricadenti nelle Aree D

Ciò comporta che in testa alle graduatorie saranno collocate le operazioni in possesso della priorità assoluta 1, poi a seguire quella della priorità assoluta 2.

Nell'ambito delle priorità assolute le operazioni saranno ordinate in funzione dei punteggi attribuiti sulla base delle priorità relative. Pertanto nelle graduatorie di ammissibilità, sino alla concorrenza delle risorse disponibili per la misura, dopo le domande ammissibili e selezionate nell'ambito del "Pacchetto giovani", si collocheranno quelle relative ad aziende ricadenti in area D e, per finire, le operazioni con le sole priorità relative in funzione dei punteggi attribuiti.

Per "Pacchetto giovani" si intende l'insieme delle operazioni ammissibili, attivate nell'ambito della progettazione integrata aziendale, a seguito di una specifica procedura che prevede la partecipazione congiunta della misura 112 in combinazione con altre misure del Programma.

Oltre a quanto già specificato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio" viene ribadito che i requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità si terrà conto della pluriennalità dei pagamenti da effettuarsi per ciascuna operazione a valere sull'intero periodo di programmazione. Non sono previsti finanziamenti parziali di operazioni.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione concernenti le **priorità relative** in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE	1 PR	Età del subentrante	18 - 40 anni	55
			41-50 anni	30
	2 PR	Imprenditoria femminile subentrante		20
	3 PR	Estensione dell'azienda ceduta (come risultante dal fascicolo aziendale)	da 1 ha a 5 ha	15
			da 5,01 ha a 10,00 ha	20
			oltre 10,00	25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi d'ex-aequo, la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa subentrante, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

Le modalità di selezione delle domande di aiuto sono integrate da quanto riportato all'art. 12 delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

ARTICOLO 11

Programmazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande presentate ai sensi del presente bando pubblico è prevista una dotazione finanziaria di € 3.679.188,00.

L'Amministrazione si riserva di apportare variazioni alla dotazione finanziaria prevista per le ragioni e con le modalità di cui all'art. 11 comma 4 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

ARTICOLO 12

Modalità di erogazione del sostegno

Il sostegno viene erogato anticipatamente per ciascuna annualità in unica soluzione. La prima annualità decorre dalla data della prima liquidazione.

ARTICOLO 13

Controlli, riduzioni e Sanzioni

Le domande di rinnovo del premio annuo, presentate successivamente alla scadenza dei termini, determinano le seguenti riduzioni:

- riduzioni pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;

- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e pertanto non sarà liquidato esclusivamente il premio dell'annualità di riferimento, fatte salve le annualità successive a seguito di rinnovo della domanda da presentare entro i termini indicati al precedente art. 4 "Modalità per la presentazione delle domande" ;
- qualora per due anni consecutivi non venga rinnovata la domanda del premio, si procederà alla decadenza dell'aiuto per i restanti anni.

ARTICOLO 14

Procedure di attuazione

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", predisposto dall'Amministrazione, con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori, dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali, il sistema dei controlli e delle sanzioni, il modello organizzativo regionale, ecc.

ARTICOLO 15

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia al documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

MODELLO C - Determinazione RLS			Allegato domanda Misura 113		
I sottoscritto.....nato ail..... residente a CF n.in qualità didell'aziendadichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati riportati nel seguente prospetto 1 rispondono al vero.					
1	2		3	4	5
Cod. attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Unità di Misura	RLS unitario Euro	SUP./ CAPI Ha,a/ n° capi	RLS Euro
D01	Frumento tenero	Ha	762,29		-
D02	Frumento duro	Ha	1.034,93		-
D03	Segale	Ha	540,70		-
D04	Orzo	Ha	686,69		-
D05	Avena	Ha	685,32		-
D06	Mais	Ha	1.662,02		-
D07	Riso	Ha	991,60		-
D08	Altri cereali	Ha	960,58		-
D09	Legumi secchi - totale	Ha	927,51		-
D10	Patate	Ha	3.298,55		-
D11	Barbabietola da zucchero	Ha	1.735,53		-
D12	Piante sarchiate foraggiere	Ha	-		-
D13A	Tabacco	Ha	5.016,35		-
D13C	Cotone	Ha	-		-
D13D1A	Colza e ravizzone	Ha	688,81		-
D13D1B	Girasole	Ha	777,38		-
D13D1C	Soia	Ha	1.057,35		-
D13D1D	Piante oleaginose o tessili - altre	Ha	1.141,37		-
D13D2	Piante industriali - aromatiche, medicinali e da condimento	Ha	7.121,94		-
D13D3	Piante industriali - altre	Ha	3.325,47		-
D14A	Orticole - all'aperto - in pieno campo	Ha	4.953,34		-
D14B	Orticole - all'aperto - in orto industriale	Ha	15.054,72		-
D15	Orticole - sotto vetro	Ha	34.891,83		-
D16	Fiori - all'aperto	Ha	22.672,46		-
D17	Fiori - sotto vetro	Ha	142.800,33		-
D18A	Piante foraggiere - prati e pascoli temporanei	Ha	-		-
D18B	Altre foraggiere avvicendate - totale	Ha	-		-
D19	Sementi e piante per seminativi	Ha	7.013,48		-
D20	Altre colture per seminativi	Ha	401,29		-
D22	Superfici sotto regime di aiuto - terreni a riposo senza uso economico	Ha	292,01		-
F01	Prati permanenti e pascoli - esclusi i pascoli magri	Ha	-		-
F02	Pascoli magri	Ha	-		-
G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	3.972,59		-
G01B	Frutteti - di origine subtropicale	Ha	7.033,11		-
G01C	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	2.103,53		-
G02	Agrumeti	Ha	2.205,27		-
G03A	Oliveti - per olive da tavola	Ha	2.463,50		-
G03B	Oliveti - per olive da olio	Ha	2.202,47		-
G04A	Vigneti - per uva da vino di qualità	Ha	2.975,31		-
G04B	Vigneti - per uva da vino comune	Ha	2.134,13		-
G04C	Vigneti - per uva da tavola	Ha	2.738,25		-
G05	Vivai	Ha	24.128,87		-
G06	Altre colture permanenti	Ha	1.515,28		-
G07	Colture permanenti sotto vetro	Ha	8.185,84		-
I02	Funghi (100 metri quadrati)	100 Mq	10.897,24		-
J01	Equini	Nr. Capi	250,73		-
J02A	Bovini < 1 anno - maschi	Nr. Capi	196,80		-
J02B	Bovini < 1 anno - femmine	Nr. Capi	170,01		-

J03	Bovini 1-2 anni - maschi	Nr. Capi	366,07		-
J04	Bovini 1-2 anni - femmine	Nr. Capi	90,86		-
J05	Bovini > 2 anni - maschi	Nr. Capi	452,98		-
J06	Bovini > 2 anni - giovenche	Nr. Capi	229,56		-
J07	Bovini > 2 anni - vacche da latte	Nr. Capi	1.343,50		-
J08	Bovini > 2 anni - altre vacche	Nr. Capi	261,70		-
J09A	Ovini - fattrici	Nr. Capi	78,57		-
J09B	Ovini - altri	Nr. Capi	77,24		-
J10A	Caprini - fattrici	Nr. Capi	69,74		-
J10B	Caprini - altri	Nr. Capi	83,19		-
J11	Suini - suinetti < 20 Kg	Nr. Capi	16,42		-
J12	Suini - scrofe > 50 kg	Nr. Capi	33,42		-
J13	Suini - altri	Nr. Capi	42,45		-
J14	Volatili - broilers	100 Capi	179,60		-
J15	Volatili - ovaiole	100 Capi	141,13		-
J16	Volatili - altri	100 Capi	76,97		-
J17	Conigli - fattrici	Nr. Capi	34,80		-
J18	Api	Nr. Arnie	37,33		-
			TOTALE AZIENDA		0,00
* Gli ordinamenti colturali inerenti le aziende zootecniche specializzate, contrassegnati da un asterisco sono da considerarsi "colture foraggiere reimpiegate per allevamenti" e quindi privi di RLS dato che la loro quota di RLS è già compresa in quello degli erbivori utilizzatori.					
DATA			FIRMA		